



COMUNE DI MARTELLAGO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER LA SALVAGUARDIA ED USO DELLE AREE VERDI E DEI PARCHI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/04/2021

PREMESSA – FUNZIONI E SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
TITOLO I - USO AREE A VERDE PUBBLICO	3
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 3 – FRUIBILITA’	4
ART. 4 – ATTIVITA’ CONSENTITE E LIMITAZIONI D’USO	4
ART. 5 – NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI	4
ART. 6 – NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE, DELLE ATREZZATURE E DEGLI ARREDI	5
ART. 7 – ATTIVITA’ PARTICOLARI	5
ART. 8 – CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI	6
ART. 9 – CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI	6
ART. 10 – AREE GIOCO PER BAMBINI	7
ART. 11 – DISPOSIZIONI GENERALI PER PARCHI E GIARDINI STORICI	7
TITOLO II – NORME SPECIFICHE PER LA TUTELA DELL’AREA DI PREGIO AMBIENTALE DENOMINATA “PARCO LAGHETTI”	7
ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI – OBBLIGHI E DIVIETI	8
TITOLO III – INIZIATIVE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	9
ART. 13 – ADOZIONE DI AREE VERDI	9
ART. 14 – OGGETTO E DISCIPLINA	9
ART. 15 – AREE AMMESSE	9
ART. 16 – SOGGETTI AMMESSI	10
ART. 17 – INTERVENTI AMMESSI	10
ART. 18 – RICHIESTA DI ADOZIONE	10
ART. 19 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI	11
ART. 20 – SPONSORIZZAZIONE DELL’AREA ADOTTATA	11
ART. 21 – CONCORSO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE	12
ART. 22- RILASCIO E DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE	12
ART. 23 – RESPONSABILITA’	12
ART. 24 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE	12
TITOLO IV – VIGILANZA E SANZIONI	13
ART. 25 – COMPITI DI VIGILANZA	13
ART. 26 – SANZIONI AMMINISTRATIVE	13
ART. 27 – ABROGAZIONI DI NORME	14
ART. 28 – NORME FINALI	14
ART. 29 – ENTRATA IN VIGORE	14

PREMESSA – FUNZIONI E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene emanato in considerazione delle seguenti funzioni svolte dal patrimonio verde:

- ambientale: mitigare l'effetto dell'inquinamento atmosferico ed acustico;
- ricreativa: offerta di spazi per il gioco, il riposo, lo sport, l'aggregazione del volontariato;
- estetica: godimento del paesaggio;
- culturale: osservazione e conoscenza di specie animali, vegetali;
- decorativa: arredo e arricchimento dello spazio urbano;
- naturalistica: tutela dell'habitat delle specie vegetali e animali;

Scopo del Regolamento è di:

- a) salvaguardare e valorizzare gli spazi dedicati a verde pubblico nei suoi aspetti ornamentale, paesaggistico e naturalistico.
- b) disciplinare le attività permesse, gli interventi ammissibili, l'accessibilità, le sanzioni ed i compiti di vigilanza riguardanti le aree a verde pubblico;
- c) stabilire norme specifiche per la salvaguardia e l'uso del " Parco Laghetti".
- d) incentivare la collaborazione dei cittadini per la gestione e la cura degli spazi verdi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

Quanto sopra in conformità a quanto stabilito da leggi statali e regionali, relativi regolamenti e statuti, strumenti urbanistici vigenti interessanti il territorio comunale.

TITOLO I - USO AREE A VERDE PUBBLICO

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi del presente regolamento, per “verde pubblico” si intende:
 - a) parchi comunali (esistenti e/o quelli di futura realizzazione);
 - b) parchi storici;
 - c) alberate stradali;
 - d) aree di pertinenza di servizi pubblici (scuole, uffici comunali, impianti sportivi ecc.);
 - e) aiuole di arredo urbano, verde spartitraffico e piazze;
 - f) parchi privati aperti con convenzione per uso pubblico;
 - g) aree naturalistiche.
2. Sono considerati parchi e giardini storici le aree verdi vincolati ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e che hanno assunto particolare significato culturale per il Comune.
L'Amministrazione Comunale tutela in modo particolare i parchi e i giardini storici pubblici e privati aperti con Convenzione per uso pubblico al fine di assicurare il mantenimento delle loro caratteristiche morfologiche e strutturali e di garantirne la funzione culturale per tutti i cittadini.

ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ogni cittadino:
 - è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente art. 1 e i manufatti su di essi esistenti.

- è tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.

- è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

2. L'amministrazione Comunale, attraverso i propri uffici, coordina gli interventi di manutenzione e d'uso, sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini sulla conduzione, la cura e la sorveglianza delle aree stesse.

ART. 3 – FRUIBILITA'

1. Il verde pubblico è fruibile dalla generalità dei cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.
2. I parchi, i giardini e in generale tutte le aree verdi sono aperte al pubblico secondo gli orari stabiliti (qualora stabiliti) dall'Amministrazione Comunale e indicati nelle tabelle esposte presso i rispettivi ingressi.
3. Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici sono accessibili con i limiti dettati dalle esigenze funzionali del Servizio e imposti dal Responsabile dello stesso.
4. Il verde pubblico gestito da enti, associazioni o cittadini in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti con l'Amministrazione Comunale nella relativa convenzione.
5. L'Amministrazione Comunale può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle aree verdi per manutenzione o per motivi di sicurezza.
6. Può, inoltre, impedire o limitare l'accesso del pubblico in alcune zone o nella totalità delle aree verdi per la particolarità della vegetazione o per l'insediamento e la nidificazione della fauna. In tale occasione apposita segnaletica indicherà il motivo della chiusura.

ART. 4 – ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura che non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

ART. 5 – NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

1. Non sono consentite attività rumorose che, per loro intensità e durata, disturbino la quiete del luogo.
E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.
Durante gli orari della quiete pubblica, di cui all'art. 16 del Regolamento di Polizia Urbana, sono vietati gli schiamazzi e l'uso delle apparecchiature sonore se non ascoltate in cuffia.
Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate o in caso di interventi manutentivi da parte del gestore o di altri Enti autorizzati.
2. Nelle aree verdi è vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume, o in contrasto con disposizioni di legge.
3. E' vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi, ad esclusione di quanto espresso all'articolo 12.4 lett. E, del presente regolamento.
4. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori. Nelle aree verdi ove è consentito l'accesso ai cani e altri animali domestici, i proprietari sono tenuti ad asportare gli escrementi dei loro animali ovvero a depositarli negli appositi contenitori come regolamentato dal successivo art. 9.
Non possono essere accatastati materiali di alcun genere al piede delle alberate stradali o comunque al piede delle piante, con l'esclusione dei casi in cui siano predisposte adeguate

pavimentazioni e protezioni dei fusti e l'accatastamento sia temporaneo e autorizzato dall'Amministrazione Comunale per esigenze non risolvibili altrimenti.

ART. 6 – NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATREZZATURE E DEGLI ARREDI

1. E' vietato
 - raccogliere funghi, fiori, e qualsiasi parte della vegetazione.
 - l'asportazione di terreno vegetale.
 - la rimozione dei nidi, la cattura e la caccia degli animali selvatici.
 - appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache, cartelli segnaletici e pubblicità.
 - salire ed arrampicarsi sugli alberi.
 - calpestare le aiuole fiorite.
 - calpestare tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco;
 - piantare pali picchetti o simili nei prati o aree verdi;
 - abbandonare rifiuti.

Negli spazi in cui è consentito il calpestio possono circolare i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini non motorizzati e i veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai sei anni.

Esclusivamente a scopi didattici possono essere raccolti esemplari della vegetazione, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o degli organi competenti.

2. Nelle acque dei canali, dei laghetti e delle fontane sono vietati:
 - a) la balneazione e il pattinaggio sul ghiaccio;
 - b) l'immissione di modellini miniaturizzati;
 - c) l'ostruzione o la deviazione delle acque;
 - d) l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i prodotti erbicidi;
 - e) le operazioni di pulizia di veicoli o parte di essi.
 - f) ogni altra attività che possa arrecare danno o alterare lo stato dei luoghi.

3. Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.

E' vietato posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione.

Gli atti vandalici saranno perseguiti con la sanzione massima prevista dal presente regolamento, fatto salvo il risarcimento dei danni.

4. Nelle aree verdi è vietato abbandonare mozziconi di sigaretta o simile o tenere comportamenti che possono provocare pericolo di incendio.

E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danno o pericolo di danno all'ambiente, alle attrezzature ecc.

ART. 7 – ATTIVITA' PARTICOLARI

1. Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic, nel rispetto del presente regolamento.
2. Al di fuori delle aree appositamente attrezzate è vietata ogni forma di preparazione e di consumo di cibi o bevande che comporti l'accensione di fuochi. Sono sempre vietati l'uso di barbecue, l'uso di generatori elettrici e di bombole di gas e qualsiasi altra azione che possa arrecare danno o pericolo di danno all'ambiente;
3. Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi, salvo specifica autorizzazione della Giunta Comunale. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente, ed è inoltre subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale

ripristino dell'area. Con i medesimi criteri sono autorizzate le manifestazioni all'interno delle aree gestite dai concessionari.

ART. 8 – CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati, anche se condotti a mano, nelle aree elencate all'art. 1 comma 1. del presente Regolamento.

La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di sorveglianza e di soccorso;
- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Polizia Locale, Protezione Civile e dell'Amministrazione Comunale.
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate. per il tempo strettamente necessario allo soddisfacimento delle stesse (scarico e carico merci e attrezzature, accompagnamento persone disabili ecc.);

Sono altresì consentiti, negli appositi percorsi, l'accesso e la circolazione dei mezzi utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili.

In casi particolari per motivate esigenze valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito ai conducenti di veicoli alle seguenti condizioni:

- devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.
- devono procedere a passo d'uomo;
- rispondono degli eventuali danni a persone e cose

2. Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri consentiti e/o sulle strade. E' obbligatorio circolare a velocità moderata, mantenendo la destra, dando la precedenza ai pedoni qualora la circolazione non avvenga su percorsi riservati in via esclusiva a detti mezzi. In caso di affollamento o in presenza di circostanze che richiedono particolare prudenza (es. in presenza di bambini), è obbligatorio condurre il mezzo a mano o procedere a passo d'uomo.

ART. 9 – CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

1. Nelle aree verdi e nei parchi comunali i cani e gli animali domestici devono essere condotti sempre con guinzaglio di adeguata lunghezza, secondo quanto prescritto dalle disposizioni ministeriali e legislative vigenti. La museruola, che dovrà essere sempre a disposizione del conduttore, va applicata nei casi previsti dalle disposizioni ministeriali e legislative vigenti o ogni qualvolta si evidenzia un rischio per le altre persone o altri animali o su richiesta degli organi di vigilanza. Inoltre è sempre necessario assicurarsi che l'animale abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con le persone e con gli altri animali presenti. Gli agenti di vigilanza, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento degli animali dall'area verde. Sono fatte salve le specifiche disposizioni dettate per le aree comunali di sgambamento dei cani definite con il relativo regolamento.
2. E' fatto divieto di abbandonare escrementi di animali. I proprietari di animali sono tenuti a dotarsi di appositi strumenti al fine di raccogliere e correttamente conferire in involucri chiusi eventuali deiezioni che dovessero lordare i luoghi, provvedendo alla immediata rimozione e pulizia; gli stessi vanno conferiti nei cestini e non abbandonati.
3. Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi sono accompagnati da cani guida.
4. E' vietato far bagnare i cani e gli altri animali domestici nelle acque di canali, laghetti e fontane.

5. In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietato l'accesso ai cani, ai cavalli e ad altri animali in genere.
6. In tutte le aree verdi è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia. E' vietato, in ogni caso, abbandonare cani ed altri animali nei parchi.
7. L'accesso alle aree verdi e ai parchi con cavalli è consentito principalmente su percorsi battuti prestando la massima attenzione alla presenza di pedoni o ciclisti e a non danneggiare i manti erbosi. E' inoltre obbligatorio procedere al passo e in fila indiana, evitando di sollevare polvere o insudiciando il terreno. I cavalieri sono tenuti a rimuovere le deiezioni dei cavalli dai percorsi. I pedoni, ciclisti e gli altri utenti già presenti sul percorso, hanno la precedenza sui cavalieri che dovranno attendere il loro transito prima di immettersi o proseguire lungo il percorso. In alternativa devono chiedere strada o comunque accertarsi che vi siano le condizioni di sicurezza per procedere. In ogni caso tutti gli utenti devono procedere con rispetto reciproco, agevolando il transito quando gli animali diano segno di spavento o sia necessario liberare prontamente il passaggio. Gli agenti di vigilanza possono in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l'allontanamento immediato dei cavalieri dal parco o da zone di esso.
8. I proprietari degli animali sono responsabili di eventuali danni e molestie causati a persone, altri animali e a cose.
9. Gli animali devono sempre essere tenuti sotto il controllo dei proprietari.

ART. 10 – AREE GIOCO PER BAMBINI

1. Qualora l'area sia recintata, l'accesso è consentito solo ai bambini e ai loro accompagnatori.
2. Le attrezzature per il gioco devono essere usate solo dai bambini con età nei limiti indicati nell'apposita segnaletica. E' vietato utilizzare le attrezzature per il gioco avendo superato il 12° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata in loco con apposita segnaletica.
3. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giardini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

ART. 11 – DISPOSIZIONI GENERALI PER PARCHI E GIARDINI STORICI

1. Nei parchi e nei giardini storici sono tassativamente vietate manifestazioni, spettacoli e gare sportive salvo che per manifestazioni di particolare rilievo storico, culturale e artistico per le quali l'Amministrazione Comunale si riserva di permetterne l'uso in base a quanto previsto dall'art. 7 comma 2 ed in relazione alla specifica funzione del parco o del giardino storico, nonché nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, 42) e s.m. e i..

TITOLO II – NORME SPECIFICHE PER LA TUTELA DELL'AREA DI PREGIO AMBIENTALE DENOMINATA "PARCO LAGHETTI"

Il "Parco Laghetti" è una zona di particolare valore paesaggistico e naturalistico. All'interno del suo perimetro è compresa un'area di circa 51 ettari, denominata "EX CAVE DI MARTELLAGO" inserita nell'ambito della "Rete Natura 2000" ed è definita Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.), Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.), nonché dal 2018 Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.). Pertanto tale ambito deve essere salvaguardato nel rispetto delle specifiche norme europee che lo riguardano.

All'interno del Parco sono presenti due fabbricati realizzati nell'ambito del Piano Particolareggiato del Parco Laghetti approvato nel 2002. Un fabbricato è destinato ad attività culturali (aula didattica) e un fabbricato è una struttura per il ristoro dei visitatori con bar, sala polivalente e servizi igienici.

ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI – OBBLIGHI E DIVIETI

1. Nella zona denominata “Parco Laghetti” individuata dagli strumenti urbanistici vigenti, è vietato l'accesso, il transito e la sosta con qualsiasi veicolo a motore su strade e piste, sui prati, su aree forestali, su terreni agrari e lungo i sentieri.
2. Sono esclusi dai divieti di cui al 1° comma: i veicoli di polizia locale, i veicoli di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria, i mezzi della p.a. utilizzati per servizi di vigilanza, spegnimento incendi e manutenzioni, i proprietari, affittuari, possessori e detentori di fondi o immobili interclusi e non altrimenti raggiungibili, i mezzi di opera per attività agricole, forestali nonché per l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità. Per i fruitori degli orti sociali l'accesso sarà regolato da disposizioni dei competenti uffici comunali, al fine di limitarne l'accesso allo stretto necessario.
3. Con atto motivato potranno inoltre disporsi ulteriori limitazioni all'accesso nei periodi di grave pericolosità per gli incendi boschivi oppure in caso di piogge persistenti.
4. All'interno della zona denominata “Parco Laghetti”, con esclusione degli enti competenti, oltre ai divieti elencati nel Titolo I del presente regolamento, è altresì vietato:
 - A. effettuare movimento di terreno e scavi suscettibili capaci di alterare l'ambiente fatte salve le opere necessarie di manutenzione straordinaria dagli enti competenti;
 - B. aprire nuove cave e interrare quelle esistenti;
 - C. eseguire interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
 - D. eseguire tagli boschivi ad eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del parco;
 - E. occupare il suolo con camper, roulotte e tende. Solamente per attività di pesca autorizzate, con regolare licenza per al massimo 72 ore consecutive, i pescatori possono utilizzare unicamente una tenda, al massimo da 2 posti, solamente nelle postazioni adibite alla pesca; tali tende devono avere un colore mimetico e non devono intralciare i percorsi presenti all'interno del parco.
 - F. danneggiare le opere, le alberature, la flora, la vegetazione spontanea e gli impianti del Parco dei Laghetti e creare comunque stati di pericolo per le persone o le cose;
 - G. produrre rumori molesti che arrechino disturbo alle persone ed alla fauna selvatica, abusando di strumenti sonori o segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali. Sono consentiti i rumori provocati da attività consentite o autorizzate;
 - H. l'esercizio venatorio sia per la fauna stanziale che migratoria ed in qualsiasi forma;
 - I. introdurre specie animali e vegetali non autoctone al fine di evitare alterazioni ecologiche dannose;
 - J. navigare con qualsiasi tipo di imbarcazione (belly boat, kayak, gommoni, natanti, barche o similari) e l'immissione di modellini miniaturizzati;
5. La navigazione nei laghetti è comunque consentita ai mezzi autorizzati per eventuali lavori di manutenzione o di pulizia delle sponde.
6. All'interno della zona denominata “Parco Laghetti” è obbligatorio:

- A) per chi utilizza i velocipedi, moderare la velocità mantenendo la destra e rispettando la presenza dei pedoni, e nel caso utilizzare esclusivamente il percorso consentito;
- B) mantenere in ordine il materiale adibito all'esercizio della pesca;

TITOLO III – INIZIATIVE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ART. 13 – ADOZIONE DI AREE VERDI

1. L'Amministrazione Comunale, per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento, si avvale dei propri organi tecnici e amministrativi.
2. L'Amministrazione Comunale, con l'adozione delle aree verdi, si propone di:
 - tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del tessuto urbano e come elemento di miglioramento della qualità della vita;
 - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole alla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione delle aree verdi urbane e più in generale, del patrimonio comunale;
 - diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
 - realizzare condizioni di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico - paesaggistica e ambientale migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
 - incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

ART. 14 – OGGETTO E DISCIPLINA

1. Oggetto del presente TITOLO è la concessione/adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.
2. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 15.
3. L'adozione delle aree verdi prevede l'affidamento ai soggetti individuati all'art. 16 di spazi ed aree verdi di proprietà comunale, nel rispetto della normativa vigente.
4. L'adozione è perfezionata attraverso apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione", con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 18.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
6. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ART. 15 – AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione, per aree a verde pubblico si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde, aiuole e giardini:
 - aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
 - fioriere;
 - altri spazi destinati a verde.

ART. 16 – SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:
 - a. privati cittadini singoli oppure costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condominii);
 - b. organizzazioni di volontariato;
 - c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
 - d. soggetti giuridici ed operatori commerciali;
2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

ART. 17 – INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.
2. la riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente. Il servizio competente al rilascio della autorizzazione è Il Servizio Attività produttive e SUAP. Per disposizioni del codice della strada l'adozione delle aree verdi è di durata massima triennale.

ART. 18 – RICHIESTA DI ADOZIONE

1. La richiesta di adozione deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune secondo lo schema "Richiesta di adozione". Allegato 1 al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.
2. La richiesta di adozione, corredata della necessaria documentazione come di seguito descritta, e la relazione istruttoria del Responsabile dell'Area, sono esaminate dalla Giunta Comunale che delibera l'assegnazione in adozione dell'area verde, dando nel contempo mandato al Settore competente per la stipula della convenzione.
3. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di adozione" riportato in Allegato 2 al presente Regolamento.
4. La richiesta di adozione deve essere corredata della necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
 - A. se gli interventi sull'area prevedono la manutenzione ordinaria, la sola richiesta di adozione deve essere corredata dalla documentazione fotografica relativa all'area oggetto di intervento;
 - B. se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione di cui al punto 2 dell'art. 17 del presente Regolamento, la richiesta di adozione deve essere corredata da:
 - descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;
 - descrizione della riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante con il dettaglio degli interventi previsti, e la specifica delle piante da mettere a dimora;
5. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

6. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità e armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; deve inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;
7. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare il normale utilizzo dell'area.
8. In caso di più richieste circa la medesima area è stabilito che l'adozione relativa a manutenzione ordinaria (art. 17, comma 1) vengono esaminate in base all'ordine cronologica di arrivo presso l'ufficio protocollo del Comune.
9. Le richieste di adozione delle aiuole per l'attività di riconversione e manutenzione straordinaria (art. 17, comma 2) sono valutate tenendo conto della migliore qualità della proposta presentata e delle sue caratteristiche circa la sua adattabilità al contesto urbano a cui è destinata.

ART. 19 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 17; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, deve essere protocollata all'attenzione dell'Area competente, seguire un iter congruente con quanto disposto dall'art. 18 commi 2 e 3, ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante.
3. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici sia strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
4. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
5. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.
6. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimane permanentemente destinata a uso e funzioni pubbliche così come previsto dal regolamento urbanistico vigente.
7. Il Comune, per mezzo del Settore competente e della Polizia Locale, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza si rimanda all'art. 22 comma 3.
8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati (a mezzo protocollo) all'Area LL.PP. e Manutenzione del Patrimonio onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.
9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti e a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.
10. Tutto quanto autorizzato, introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione dei cartelli pubblicitari e di altre strutture amovibili autorizzate che, a fine convenzione, devono essere rimossi a cura del soggetto adottante.
11. Gli oneri connessi all'approvvigionamento idrico e alla fornitura di energia elettrica sono a carico del soggetto adottante.

ART. 20 – SPONSORIZZAZIONE DELL'AREA ADOTTATA

1. Il soggetto adottante, qualora ne faccia richiesta, deve sottoporre a preventiva approvazione il progetto dei cartelli pubblicitari che intende installare nell'area, che dovranno comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:

- dimensione massima del cartello pubblicitario cm 100 x 50;
- altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm. 80 dal piano di calpestio interno all'area verde/suolo;
- numero massimo di cartelli stabilito nella convenzione;

La realizzazione del cartello è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni del caso e sarà esente dall'applicazione del Canone unico patrimoniale di nuova istituzione, stante la valenza sociale delle iniziative di cui al presente articolo e del rafforzamento del principio di sussidiarietà orizzontale."

ART. 21 – CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati.
2. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

ART. 22- RILASCIO E DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE

1. Per l'adozione delle aree verdi pubbliche, la durata della convenzione non può essere superiore a 3 anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa. La stessa può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 90 giorni prima della scadenza e rilasciata, previo parere del Responsabile del Settore competente e relativa relazione istruttoria sulle fasi precedenti, con deliberazione di Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ed il mancato rispetto delle conseguenti richieste dei Settori competenti (art. 19, comma 8), comporta l'immediata decadenza della convenzione senza risarcimento alcuno.
4. Il soggetto adottante, con un anticipo di almeno 90 giorni, può recedere in ogni momento dalla Convenzione, presentando comunicazione all'Ufficio protocollo del Comune.
5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

ART. 23 – RESPONSABILITA'

1. La parte assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione e/o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione dell'accordo di affidamento, sollevandone il Comune di Martellago.
2. La parte deve osservare, in fase di realizzazione e manutenzione degli interventi ammessi, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. L'area a verde resta permanentemente destinata a funzioni ed usi pubblici.

ART. 24 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Le parti convengono di designare esclusivamente il Foro di Venezia per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'utilizzo delle aree.

TITOLO IV – VIGILANZA E SANZIONI

ART. 25 – COMPITI DI VIGILANZA

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti di Polizia Locale, ed altri agenti autorizzati dalla normativa vigente.

ART. 26 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, della Legge 24.11.1981 n. 689, nonché dell'art. 65 dello Statuto del Comune di Martellago.
2. Per tutte le violazioni al presente Regolamento si applica:

VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Tutte le violazioni del presente regolamento (tranne le violazioni all'art. 12, (area denominata Parco Laghetti)	€ 50,00	€ 500,00*

* per gli atti vandalici, di cui all'art. 6 comma 3, si applica la sanzione massima, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi#.

3. Alle violazioni alle norme dell'art. 12 (area denominata Parco Laghetti) sono applicate le seguenti sanzioni pecuniarie:

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art. 12, comma 1	divieto d'accesso, transito o sosta con veicoli a motore in strade e piste, sui prati, su aree forestali, su terreni agrari e lungo i sentieri	€ 100,00	€ 500,00
Art. 12, comma 4, lettere A, B, C e D	effettuare movimento di terreno e scavi; aprire nuove cave e interrare quelle esistenti; eseguire interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque; eseguire tagli boschivi non necessari	€ 100,00#	€ 500,00#
Art. 12, comma 4, lettere E, G e H	produrre rumori molesti che arrechino disturbo alle persone ed alla fauna selvatica; occupare il suolo con camper, roulotte, tende nonché praticare il campeggio libero; danneggiare in qualsiasi modo le opere, le alberature e gli impianti; creare stati di pericolo per le persone o cose	€ 100,00#	€ 500,00#
Art. 12, comma 4, lettere I, J	abbandonare o scaricare rifiuti di qualsiasi genere; accendere fuochi e utilizzare barbecue; gettare mozziconi di sigaretta e altri comportamenti che possono provocare pericolo di incendio; praticare l'esercizio venatorio; introdurre specie animali e vegetali non autoctone; navigare con qualsiasi tipo di imbarcazione;	€ 100,00#	€ 500,00#
Art. 12, comma 6, lettere A e B	utilizzo della bicicletta con velocità non moderata, senza mantenere la destra e non rispettando la presenza dei pedoni; tenere in disordine il materiale adibito all'esercizio della pesca:	€ 100,00	€ 500,00

Tutte le altre violazioni di cui al Titolo I rilevate all'interno del Parco Laghetti.	€ 100,00	€ 500,00
---	----------	----------

sanzione amministrativa accessoria: in caso di alterazione dello stato dei luoghi si applica sempre la sanzione amministrativa di ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'autore della violazione.

fermo restando:

- a) le possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, come indicato nel prontuario delle violazioni sopra riportato e l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
- c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

4. Come previsto dall'art. 16 comma 2 Legge 24/11/1981 n. 689, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo dei pagamenti in misura ridotta, nel rispetto del minimo edittale;

ART. 27 – ABROGAZIONI DI NORME

1. Il presente regolamento va coordinato con le norme contenute:

- Nelle Direttive europee
- Nella Legislazione statale e regionale in materia ambientale;
- Nel Codice Civile e nel Codice Penale;
- Nel Codice della strada.

Per quanto non espressamente disciplinato il regolamento va integrato con il “Regolamento di polizia urbana...” *in quanto compatibile* con la *ratio* di salvaguardia e di disciplina dell'uso delle aree verdi e dei parchi comunali definita dalla presente regolamentazione.

Nello specifico ambito di applicazione di cui all'art. 1 le norme del presente Regolamento prevalgono rispetto ad altre norme regolamentari o ordinanze sindacali con esso incompatibili.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il “Regolamento Comunale per l'uso delle aree verdi”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 22/05/2006 e l'ordinanza sindacale n. 31 del 09.04.1998 “Ordinanza di attuazione di misure per la salvaguardia del “Parco dei Laghetti”. Cessano di avere efficacia inoltre tutte le ordinanze sindacali e i provvedimenti in difformità con il medesimo.

ART. 28 – NORME FINALI

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale

ART. 29 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATO 1 - RICHIESTA DI ADOZIONE

in carta semplice

Al Sig. Sindaco del Comune di
MARTELLAGO

RICHIESTA DI ADOZIONE DI AREE VERDI DEL COMUNE DI MARTELLAGO

Il sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ Prov. _____ il _____

residente in _____ Prov. _____

Via _____ n. _____

Codice Fiscale /Partita IVA _____

in qualità di _____ (referente).

RICHIEDE

l'adozione dell'area verde di proprietà comunale ubicata in

Viale/Via/Piazza _____

della estensione di mq _____ per il periodo dal _____ al _____
per interventi di:

- Manutenzione ordinaria
- Riconversione e manutenzione

A tal fine,

DICHIARA

di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di Martellago approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____;

SI IMPEGNA A

- rispettare il Regolamento già citato;
- rispettare le norme contenute nella convenzione;
- rispettare le ulteriori prescrizioni previste dal Settore competente;
- non cagionare danni a persone o cose nel periodo dell'affidamento dell'area.

Si allega la documentazione prevista dall'art. 18, del Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche del Comune di Martellago.

Martellago , _____

Firma

ALLEGATO 2
CONVENZIONE DI ADOZIONE

Comune di MARTELLAGO
Città Metropolitana di Venezia

CONVENZIONE DI ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI MARTELLAGO

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ nella sede
Comunale

IL COMUNE DI MARTELLAGO

C.F. _____ nella persona di _____ in qualità di _____ in esecuzione
del Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di Martellago, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 40 del 30/04/2021 e della delibera di Giunta Comunale
n. _____ del _____ (come da art. 18 del Regolamento),

CONCEDE IN ADOZIONE

l'area verde denominata _____
sita nel Comune di Martellago, località _____ via _____
così descritta: _____

e composta dal materiale e arredo come da verbale allegato al presente atto, per il seguente scopo:

- Manutenzione ordinaria
- Riconversione e manutenzione

ALL'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE/OPERATORE

(di seguito "soggetto adottante")

C.F. _____ P. I.V.A. _____ con sede in _____

Via _____ tel. _____ e-mail _____

legale rappresentante _____

nato a _____ il _____, residente nel Comune di _____

Via _____ C.F. / P.I.V.A. _____

Tel _____ e-mail _____ pec _____

secondo quanto sotto indicato:

Il soggetto adottante, in data _____ ha presentato al Comune di Martellago la richiesta
di adozione della seguente area verde pubblico di proprietà comunale ubicata in

Viale/Via/Piazza _____ estensione di mq _____

per il periodo dal _____ al _____ nel rispetto delle condizioni stabilite

dal Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di Martellago;

La richiesta, unitamente alla documentazione allegata, è stata trasmessa al Comune di Martellago con nota prot. n. _____ del _____ .

In data _____, la Giunta Comunale ha espresso il proprio parere favorevole sull'adozione dell'area.

Con nota prot. n. _____ del _____ il Settore _____ ha verificato che l'area sopra descritta rientra nella proprietà comunale;

L'adozione ha la durata di anni _____ a decorrere dalla firma della presente convenzione di adozione.

L'affidamento in adozione è regolamentato, nei diritti e nei doveri, dal Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di Martellago approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/04/2021.

Lo stato di consistenza e descrittivo dell'area verde in concessione di adozione è quello risultante dal rilievo dello stato di fatto e approvato dal Servizio Manutenzione del Patrimonio.

Al termine dell'affidamento il soggetto adottante è tenuto alla riconsegna dell'area libero da persone o cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altra causa riguardante l'area.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere il ripristino dello stato dei luoghi.

La presente convenzione viene redatta in triplice copia: una per ciascuna delle parti contraenti.

**Per il soggetto adottante
Il legale rappresentante**

Per il Comune di Martellago
